



Spett.le
S.U.A.P. COMUNE DELLA SPEZIA
Palazzo Civico – P.zza Europa, 1
19124 La Spezia
Pec:protocollo.comune.laspezia@legalmail.it

p.c Spett.le
A.R.P.A.L
Dip. Prov.le di Genova
Via Bombrini, 8
16149 Genova
Pec:arpal@pec.arpal.liguria.it

Spett.le
Soprintendenza dei beni
Ambientali ed Architettonici
Via Balbi, 10
16126 Genova
mbac-sabap-im-sv@mailcert.beniculturali.it

Roma, 06/05/2024

OGGETTO: **ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 43-44-49 DEL D.LGS 207/2021 E S.M.I. PER IL RIPOSIZIONAMENTO DEL PALO PORTA-ANTENNE E LA RIPRESA DELLE LAVORAZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE RADIO BASE MULTISERVIZIO INWIT ubicata nel Comune della Spezia presso porzione di terreno identificato catastalmente al Fg.60, mp.676 c/o Via della Lizza n.10.**

Rif. progetto originario autorizzato con DETERMINA DIRIGENZIALE N° 234 del 25/01/2023
Rif. ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA Pratica: 133930/23 del 13/04/2024
relativo alla traslazione in corso d'opera del basamento Palo 2.

Nome sito INWIT	SPEZIA ARSENALE_3	Codice sito I256SP
Nome sito TELECOM ITALIA	SPEZIA ARSENALE	Codice sito SP80
Nome sito VODAFONE	SPEZIA MAROLA	Codice sito 1RM06388

La Soc. **Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - INWIT S.p.A.** con sede legale in Milano, Milano Largo Donegani n.2, capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606 in persona del D.
C. nato a IL in forza di procura rilasciata dal notaio
..... repertorio n. 13381 raccolta n. 6498, del 28/05/2020;

La Soc. **Telecom Italia S.p.A.**, licenziataria del servizio pubblico di telefonia mobile con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Codice Fiscale/Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, in persona del suo Procuratore Speciale Dott., domiciliato per la carica in ; giusta procura notarile del 10/11/2016 – Repertorio n. 6990, Raccolta n. 314_ per notar Dott.ssa



La Soc. **Vodafone Italia S.p.A.**, società del gruppo VODAFONE GROUP Plc. con socio unico, sede legale, amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) alla via Jervis n° 13, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 93026890017, Partita I.V.A. n° 08539010010, in persona di _____, munito dei necessari poteri in forza di procura rilasciata da _____ notaio in _____, in data 23/03/2015 al repertorio n° 24675 raccolta n° 15273, e registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 30/03/2015 al n° 11636 serie 1T;

PREMESSO

- che la materia relativa ai permessi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale prevalente sin dal 2003 con il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;
- che in recepimento alla DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 11 dicembre 2018, che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche europeo, è stato promulgato in data 8/11/2021, il Decreto Legislativo n. 207, in vigore a far data dal 24 dicembre 2021;
- che la vigente disciplina in materia di installazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in attuazione dei principi posti dalla normativa comunitaria, promuove tra gli operatori la co-ubicazione e condivisione delle infrastrutture (cfr. tra gli altri Preambolo 23 e art. 12 punto 1 e 2 della Dir. Consiglio 2002/21 – art. 12 comma 1 let. f della Dir. 2002/19 – Preambolo 43 della Dir. Consiglio 2009/140 – Dec. Leg.vo 207/2021 art. 44 comma 3);
- che **INWIT S.p.A. è titolare** come previsto dall'art 11 del D.lgvo 207/2021 (ex art 12 – ex art 25 D. lgvo 259/03) **di Autorizzazione generale** per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell'art.43 e ss del D. Lgs 259/2003 per come modificato dal D.lgvo 207/2021 Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo, in conformità a quanto previsto dal predetto decreto all'art 15: "Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale". Le imprese autorizzate ai sensi dell'art.11 hanno il diritto di a) fornire reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni per esercitare il diritto di installare infrastrutture in conformità agli art 43e ss" si allega autorizzazione del MISC ;
- che INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al numero 25606;
- Che pertanto INWIT è da ritenersi soggetto abilitato a presentare le istanze di installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici, comprese quelle per gli impianti di telefonia mobile;
- In ragione di quanto innanzi esposto, si richiamano i pareri rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. mise .AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0117924.17-08-2021 e con nota mise AOOCOM REGISTRO UFFICIALE U.0146041.13.12.2021 .che chiariscono che la Società INWIT S.P.A. deve avvalersi dello strumento normativo del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
- **che ogni OSPITE è licenziatario del servizio pubblico di comunicazioni** (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. del 26/03/1998, D.M. del 01/04/1998, P.P.C.M. del 04/04/1998, delibera Autorità TLC del 10/1/01; delibera Autorità TLC 14 Marzo 2001 n. 128/01/cons); Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010, Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze come approvato con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio e 10 giugno 2011, Delibera Autorità TLC 282/11/CONS e Atto di Assegnazione del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento, Comunicazione del 26 ottobre 2011;
- che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziatario ogni OSPITE è tenuto, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall'art. 10 del D.P.R 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standards minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;
- che l'art. 8 della citata Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce che "la licenza conferisce alla Società titolo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'espletamento del



- servizio oggetto della licenza e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere”;
- che l’art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44,45,46,47 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle **opere di urbanizzazione primaria** di cui all’art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;
 - che l’art 51 (ex art 90 Dlvo259/03) comma 1 del medesimo D.lgvo stabilisce che “gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti **impianti hanno carattere di pubblica utilità** ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 2001n. 327;
 - che l’erogazione dei servizi di comunicazione elettronica in quanto di pubblica utilità, è da considerarsi “Attività essenziale”, per come peraltro ribadito finanche dalla normativa subentrata per contrastare la pandemia in corso, ex art. 82 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 “(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche), per come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, in cui chiaramente il tenore testuale del citato decreto impone che siano assicurate e garantite tutte le attività inerenti ai servizi di comunicazione elettronica, comprese quelle a loro potenziamento, come nel caso di specie;
 - che INWIT è proprietaria delle infrastrutture di rete su scala nazionale della maggior parte degli impianti che erano di proprietà TIM e VODAFONE giusto conferimento delle stesse, in particolare TIM S.p.A., in data 1 aprile 2015, e successivamente VODAFONE in data 4 dicembre 2019 hanno conferito il proprio ramo d’azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile alla INWIT S.P.A.; entrambi i gestori hanno pertanto ceduto le sole infrastrutture mantenendo in capo a se il diritto di installare gli apparati radiotrasmettenti e le antenne, che restano di loro esclusiva proprietà.
 - che OGNI OSPITE deve progettare e costruire una propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall’ Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e che per l’esercizio della predetta attività l’OSPITE deve rispettare quanto disposto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;
 - che INWIT, pertanto avanza istanza per la realizzazione della sola infrastruttura in oggetto da mettere a disposizione dei gestori di telefonia mobile per garantire e migliorare il servizio pubblico di telecomunicazioni e che la presente istanza viene inviata all’A.R.P.A.L.
 - che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate, D. in particolare ex artt. 43 e ss del D.lgs. n. 259/03;
 - che l’art 44, comma 5 chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un **procedimento unico e semplificato** il comma 5 recita: “l’istanza ha **valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento** il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.”
 - che all’art 44 comma 7 allorché l’autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali, **Il procedimento deve essere gestito con l’indizione della conferenza di servizi** ex art 14 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, **con il dimezzamento dei termini ivi indicati, da convocare entro 5 giorni dalla presentazione;**
 - che all’art 44 comma 8 è statuito che “la determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori”;

- che l'art. 44 comma 10, **così come modificato dall'art. 18 co. 5 lett. a punto 2 bis) della legge n. 41 del 2023**, recita " Che le istanze si intendono accolte qualora entro il termine perentorio di **60 giorni** non sia stato comunicato un provvedimento espresso di diniego da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali". Decorso il suddetto termine l'Amministrazione procedente entro il termine perentorio di 7 giorni rilascia l'attestazione di avvenuta autorizzazione scaduto il quale è **sufficiente l'autocertificazione del richiedente**.
- che nel caso di specie l'area dell'installazione di cui alla richiesta in oggetto è stata individuata atta a soddisfare le caratteristiche radio tecniche necessarie a garantire il livello di qualità per l'erogazione del servizio radiomobile e ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
- che è stato ottenuto Provvedimento conclusivo - Determina Dirigenziale N° 234 del 25/01/2023.
- che in data 02/05/2023 è stata presentata la Comunicazione Inizio Lavori.
- che in data 07/07/2023 è stata emessa ordinanza di sospensione dei lavori .
- che in data 03/11/2023 è stata presentata l'Istanza di accertamento compatibilità paesaggistica.
- che in data 13/04/2024 è stato rilasciato l'Accertamento di compatibilità paesaggistica Pratica 133930/23

CHIEDONO

- **INWIT S.p.A.:** in relazione all'infrastruttura civile del sito sopra indicato con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica e nel Progetto Architettonico (installazione palo e carpenterie).
- **Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.,** in relazione al proprio impianto di telecomunicazioni sopra indicato, con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica, nel Progetto Architettonico (antenne, parabole ed apparati),

ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che la Pubbliche Amministrazioni competenti provvedano al rilascio delle autorizzazioni necessaria alla ripresa delle opere per la realizzazione dell'impianto di seguito descritto di seguito descritto già autorizzato, nei tempi perentori e nei modi specificati dall'art 44 del D.Lgvo 259/03 e successive modifiche, specificando che in assenza da parte dell'Amministrazione procedente, dell'emanazione dell'Attestazione di avvenuta autorizzazione nei 7 giorni successivi allo scadere dei 60 dalla presentazione dell'istanza, in assenza di un motivato diniego, le scriventi provvederanno in Autocertificazione.

Altresì chiedono a codesto spettabile SUAP l'indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 della pubblicizzazione dell'istanza.

A tal fine si allega copia fotostatica non autenticata dei documenti di identità dei procuratori.

Corre l'obbligo precisare:

- che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/01, le scriventi Società sono esonerata dal pagamento dei relativi oneri concessori, nonché dal pagamento di ulteriori "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge" ai sensi del comma 1 dell'art.56 del citato D. Lgs. n.259/03;
- che per quanto attiene di calcoli strutturali, gli stessi saranno depositati in tempo utile alla realizzazione e comunque non prima della ripresa effettiva dei lavori.



SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:

Allegati per attivare il procedimento

- Copia del progetto redatto dal redatto dall'Arch. [redacted] iscritto all'Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Genova con il n. 1907, C.F.: [redacted], nato a [redacted], il [redacted] con Studio in [redacted] tel. 010 [redacted] - fax [redacted] e-mail: [redacted]
- Decreto ARPAL Rit. Prot. n. 0025208 del 06/09/2023.
- Analisi di impatto elettromagnetico
- Copia Accertamento compatibilità paesaggistica Pratica n. 133930/23
- Relazione paesaggistica.
- Copie procure e documenti d'identità.

p.p. INWIT S.p.A.

p.p. Telecom Italia S.p.A.

p.p. Vodafone Italia S.p.A.

firmato digitalmente

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Riferimenti per comunicazioni

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare:

- **INWIT S.p.A.:** Dott. [redacted] inviare la corrispondenza presso pec: ad@inwit.it
- **Telecom Italia S.p.A.:** Sig. N. [redacted] inviare la corrispondenza presso la sede territoriale Telecom Italia S.p.A. Via B. Bianco 3 -16127 Genova, pec: comunicazioni@telecomitalia.it
- **Vodafone Italia S.p.A.:** Sig.ra C. [redacted] inviare la corrispondenza presso la sede territoriale Vodafone Italia S.p.A. c/o Via De Marini 16 - Torre Francia c/o Regus - 16149 Genova, pec: comunicazioni@vodafone.it
- **Professionista:** Arch. [redacted] con Studio in [redacted]

